



ISTITUTO Comprensivo "Sac. R. Calderisi"

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)

Codice meccanografico CEIC84000D

Codice Fiscale 90008940612

E-mail: ceic84000d@istruzione.it

e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it

sito web: www.iccalderisi.edu.it

codice ufficio: UFZQU1 tel 081 19911330

We prepare for

Cambridge

English Qualifications

I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO
Prot. 0001648 del 07/02/2022
IV-8 (Uscita)

*Alle Famiglie e agli Alunni
Al Personale Docente e ATA
Ai Referenti COVID d'Istituto
Al Direttore S.G.A.*

*Al Presidente del Consiglio d'Istituto
Alla commissione di garanzia anticovid
Albo online/- Sito Web- sez. " Rientriamo in sicurezza"
Agli atti*

OGGETTO: Nuove norme per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS- CoV-2 nella Scuola - Rif. Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022.

Con la presente si intende fornire una guida delle misure da applicare in presenza di casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico sulla base del Decreto-Legge n. 5 del 04-02/2022, pubblicato in G.U. il 04-02-2022 e della Circolare del Ministero della Salute prot. 9498- del 4/02/2022, in vigore dal 05 febbraio 2022. Ciò premesso, si comunica a quanti in indirizzo:

| SCUOLA DELL'INFANZIA | |
|--|--|
| FINO A 4 CASI di positività accertati nella stessa sezione o classe | <ul style="list-style-type: none"> • Misura didattica L'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza <u>con mascherine FFP2 per i docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto</u> confermato positivo al COVID-19. • Misura sanitaria <ul style="list-style-type: none"> - <u>Alunni asintomatici</u>: nessuna azione necessaria. - <u>Alunni sintomatici</u>: sia alla prima comparsa, che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, è fatto obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione utilizzando il modello allegato. |
| 5 O PIÙ CASI di positività accertati nella stessa sezione o classe | <ul style="list-style-type: none"> • Misura didattica L'attività educativa e didattica è <u>sospesa per una durata di cinque giorni.</u> • Misura sanitaria <ul style="list-style-type: none"> - Si applica la <u>quarantena precauzionale di cinque giorni</u>, che termina con un tampone antigenico rapido o molecolare con esito negativo da effettuarsi in centri privati abilitati (<u>no tampone autosomministrato</u>). |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Si applica il regime sanitario dell'auto-sorveglianza</u>, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), <u>senza obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie</u>. |
|--|--|

| SCUOLA PRIMARIA | |
|--|---|
| FINO A 4 CASI di positività accertati nella stessa sezione o classe | <ul style="list-style-type: none"> • Misura didattica L'attività didattica prosegue per tutti in presenza <u>con mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</u> • Misura sanitaria <u>Alunni asintomatici</u>: nessuna azione necessaria. <u>Alunni sintomatici</u>: sia alla prima comparsa, che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, è fatto obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione utilizzando il modello allegato. |
| 5 O PIÙ CASI di positività accertati nella stessa sezione o classe | <ul style="list-style-type: none"> • Misura didattica <ol style="list-style-type: none"> 1) Per gli alunni che diano dimostrazione di: <ol style="list-style-type: none"> a) avere concluso il ciclo vaccinale primario; essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; avere effettuato la dose di richiamo ove prevista; b) possedere un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; l'attività didattica prosegue <u>in presenza con utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</u> 2) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. • Misura sanitaria <ul style="list-style-type: none"> - Si applica agli alunni (del caso 1 lett. a e b) il regime sanitario dell'auto-sorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo). - Agli alunni (caso 2) per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto sorveglianza si applica la quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone antigenico rapido o molecolare con esito negativo da effettuarsi in centri privati abilitati (<u>no tampone autosomministrato</u>). Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2. |
| Mensa scolastica e merenda | <p>Si raccomanda di consumare il pasto / merenda a una <u>distanza interpersonale di almeno due metri</u>, sospendendo, in caso di sorveglianza sanitaria attiva per la classe, il momento collettivo della merenda e favorendo il consumo individuale anche "fuori aula".</p> |

| SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | |
|---|--|
| 1 CASO di positività accertato tra gli alunni presenti in classe | <ul style="list-style-type: none"> • Misura didattica L'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per docenti e alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. |

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">2 O PIÙ CASI</p> <p style="text-align: center;">dipositività accertati tra gli alunni presenti in classe</p> | <p>Misura didattica</p> <p>1) Per gli alunni che diano dimostrazione di</p> <ol style="list-style-type: none"> a) avere concluso il ciclo vaccinale primario; essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; avere effettuato la dose di richiamo ove prevista; b) possedere un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; <p>l'attività didattica prosegue in presenza con utilizzo di DPI del tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</p> <p>2) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.</p> <p>Misura sanitaria</p> <p>Si applica agli alunni (del caso 1 lett. a e b) il regime sanitario dell'auto-sorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo). Agli alunni (caso 2) per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone antigenico rapido o molecolare con esito negativo da effettuarsi in centri privati abilitati (<u>no tampone autosomministrato</u>). Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti indossano la mascherina FFP2.</p> |
| <p style="text-align: center;">Mensa scolastica e merenda</p> | <p>Si raccomanda di consumare il pasto / merenda a una <u>distanza interpersonale di almeno due metri</u>, sospendendo, in caso di sorveglianza sanitaria attiva per la classe, il momento collettivo della merenda e favorendo il consumo individuale anche "fuori aula".</p> |

PRECISAZIONI

(Rif. Decreto-Legge n. 5 del 4/02/2022; Circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 4/02/2022; Nota MI prot. 110 del 01/02/2022)

Regime di auto-sorveglianza

La misura sanitaria dell'auto-sorveglianza comporta l'obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi. Essa si applica agli alunni che:

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni,
- siano guariti da meno di 120 giorni,
- siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
- abbiano effettuato la dose di richiamo.

In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre comunque effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

Regime di quarantena precauzionale

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza - ovvero soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. *abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste*) o *che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo* - si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni mascherine FFP2, se di età superiore a sei anni. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Riammissione in classe degli alunni

- La riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena a causa di casi positivi in classe/sezione (superiori a cinque per la scuola dell'infanzia e primaria e a due per la scuola secondaria di primo grado) è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test Covid-19 con

esito negativo (no test autosomministrato).

- La riammissione in classe dei soggetti positivi è subordinata all'esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica).

Misure sanitarie per il personale della scuola

Per il personale (della scuola ed esterno) si applicano le misure aggiornate e previste dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 9498 del 04/02/2022:

Per tutto il personale in servizio, obbligato a essere in possesso di *green pass* rafforzato, cioè coloro che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni.

È prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido** o **molecolare** per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Situazioni specifiche riguardano il personale in possesso di regolare esenzione o differimento della vaccinazione.

Conteggio dei casi di positività

L'attività di sorveglianza sanitaria scatta solo quando il soggetto positivo ha avuto contatti con il gruppo 48 ore prima del prelievo del tampone (se asintomatico) o 48 ore prima della comparsa dei sintomi (se sintomatico).

A seguito del primo provvedimento del dirigente scolastico relativo al caso positivo accertato n. 1, che dispone le misure didattiche richiedenti dal caso specifico, le comunicazioni dei casi di positività accertati successivi al 1°, saranno a cura del docente coordinatore della classe /sezione, che ne darà tempestiva informazione al DS e/o al Referente covid di plesso per consentire la puntuale attuazione del nuovo protocollo ministeriale.

All'uopo si comunica che il calcolo dei 5 o più casi alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Primaria e dei 2 o più casi alla Scuola Secondaria avviene se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Verifica condizione sanitaria per la didattica in presenza

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza (dal quinto caso alla scuola primaria, dal secondo caso alla scuola secondaria di primo grado), può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 dal personale scolastico opportunamente incaricato dal Dirigente scolastico.

L'applicazione mobile VERIFICA19 è stata tecnicamente adeguata a tale uso (menu specifico per la verifica dello studente). Alla luce della presente normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno/a interessato/a. Si fa presente che l'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso, come confermato dalla FAQ n. 14 del Garante della Privacy, tra quelle emanate in seguito all'entrata in vigore del DL n. 1/2022.

Seguirà informativa specifica alle famiglie e agli alunni sul sito istituzionale per il trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016.

ULTERIORI INDICAZIONI

Mascherine FFP2 per autosorveglianza

Nelle more di approvvigionamenti da parte dell'istituzione scolastica, è prevista la fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-sorveglianza, secondo le quantità consentite dalle dotazioni inviate dalla Struttura commissariale e dalle acquisizioni della scuola. Al di là delle dotazioni fornite, è compito del genitore verificare che il proprio figlio, se in regime di autosorveglianza, sia dotato giornalmente di una mascherina FFP2.

Tamponi gratuiti

Nell'ambito delle misure introdotte con il DL del 27 gennaio 2022, n. 4 in materia di gestione dei contagi da Sars-Cov2 in ambito scolastico si prevede, ai sensi dell'art. 30 comma 2, oltre che per gli alunni della scuola secondaria di I grado anche per gli alunni della scuola primaria si applicano le misure relative all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. L'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi può essere effettuata presso le farmacie o

presso le strutture sanitarie che hanno aderito al protocollo di intesa di cui all'art. 5, comma 1, del DL 105/2021 sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS).

Si riporta in allegato l'elenco delle farmacie e dei centri aderenti al protocollo ministeriale.

Didattica Digitale Integrata in forma di Didattica a Distanza

Si fa presente che – data la ridefinizione del quadro delle misure didattiche e sanitarie, fortemente orientate alla continuità in presenza, e l'accelerazione delle vaccinazioni per bambini e adolescenti, che consentono la presenza anche in caso di congiunti positivi al Covid-19 – la DDI sarà attuata solo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento DDI interno:

- Lockdown/chiusura disposto da autorità nazionali o locali per motivi connessi all'emergenza Covid-19;
- Sezioni o gruppi di alunni appartenenti alla stessa classe, per i quali non può essere prevista la misura dell'autosorveglianza, nei tempi indicati dal nuovo D.L. 4 febbraio 2022 n. 5 (5 giorni);
- Alunni con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza (D.L. 73/2021 convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106 art. 58 comma 1 lett. d).

Ridefinizione dei provvedimenti già adottati alla luce delle nuove disposizioni del DL 4 febbraio 2022, n. 5.

Dall'entrata in vigore del nuovo provvedimento risultano abrogati l'art 4 del D. L. 7 gennaio 2022, n.1 e il comma 1 dell'articolo 30 del D L 27 gennaio 2022, n.4 e le misure già disposte sono ridefinite in relazione a quanto previsto dall'art.6 del DL del 4 febbraio 2022.

Si raccomanda, pertanto, agli alunni, alle famiglie e a tutto il personale di prendere visione delle comunicazioni recanti gli adeguamenti per le classi già soggette a precedenti misure e di prendere visione delle nuove modalità di gestione dei casi in ambito scolastico, previa indicazione dell'UOPC Asl Caserta Distretto Sanitario 19 Lusciano a cui questa istituzione scolastica ha prodotto tempestiva richiesta di chiarimento.

DISPOSIZIONI DI GENERALE VALIDITÀ

Resta fermo:

- ✓ il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- ✓ il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro qualora logisticamente possibile e la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente;
- ✓ la garanzia della adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici,
- ✓ l'assicurazione quotidiana e ripetuta delle operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020.

Si ringrazia per la consueta collaborazione, particolarmente preziosa in queste circostanze, auspicando che tutto il personale rappresenti un punto di riferimento per le famiglie e la dirigenza nell'attuazione delle nuove misure.

Riferimenti normativi

- *Decreto Legge n. 5 del 04/02/2022*
- *Circolare 9498 del Ministero della Salute del 04/02/2022*
- *Vademecum Ministero*
- *Elenco delle farmacie e dei centri accreditati*
- *Mod. per autocertificazione tampone autosomministrato in autosorveglianza (scuola dell'infanzia e primaria)*

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Emelde Melucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93